



VASCO VANZINI

PREVENZIONE INCENDI

PROGETTARE CON IL CODICE E LE REGOLE TECNICHE VERTICALI DAL MINICODICE A V.15

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA



 **WEBAPP INCLUSA**
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

SECONDA EDIZIONE

 **GRAFILL**

Vasco Vanzini

**PREVENZIONE INCENDI: PROGETTARE CON IL CODICE
E LE REGOLE TECNICHE VERTICALI DAL MINICODICE A V.15
GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA**

Ed. II (12-2023)

ISBN 13 978-88-277-0410-3

EAN 9 788827 7 04103

Collana **MANUALI** (296)

I contenuti sono espressione dell'esperienza dell'Autore ed hanno l'intento soltanto di supportare il progettista nell'applicazione del Codice di prevenzione incendi e delle RTV trattate. Rimane, pertanto, a carico del progettista la selezione della soluzione progettuali da adottare. Si declina ogni responsabilità dall'uso dei contenuti esposti; il lettore utilizza il contenuto del testo ritenendo indenne l'Editore e gli Autori da qualsiasi pretesa risarcitoria.



**Licenza d'uso da leggere attentamente
prima di attivare la WebApp o il Software incluso**

Usa un QR Code Reader
oppure collegati al link <https://grafill.it/licenza>

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su <https://www.supporto.grafill.it>

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 - 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313 - Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail grafill@grafill.it

**CONTATTI
IMMEDIATI**



Pronto GRAFILL
Tel. 091 6823069



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Finito di stampare presso **Tipografia Publistampa S.n.c. - Palermo**

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

SOMMARIO

INTRODUZIONE	p.	13
INQUADRAMENTO NORMATIVO	"	15
1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139	"	15
2. Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151	"	16
3. Il progetto Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015)	"	17
4. I limiti del metodo prescrittivo	"	17
5. Dal metodo prescrittivo al metodo prestazionale	"	18
6. La struttura del Codice	"	19
7. Le Regole tecniche verticali (RTV)	"	20
8. La fine del doppio binario (D.M. 12 aprile 2019)	"	21
9. Il nuovo allegato tecnico al Codice (D.M. 18 ottobre 2019)	"	21
10. Il decreto di allineamento delle Regole tecniche verticali (D.M. 14 febbraio 2020) al Codice di Prevenzione Incendi e le Regole tecniche verticali successive	"	23
11. Il Codice 3.0. (D.M. 24 novembre 2021)	"	25
12. Il D.M. 14 ottobre 2022	"	25
13. Il D.M. 3 settembre 2021 "decreto Minicodice"	"	25
14. La normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro (dal D.P.R. n. 547/1955 al D.Lgs. n. 626/1994)	"	27
15. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	"	28
16. Il D.M. 10 marzo 1998	"	28
17. I tre decreti di superamento del 10 marzo 1998	"	29
18. La Guida commentata all'applicazione delle Regole tecniche verticali e al Minicodice	"	33
GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI	"	34
IL D.M. 3 SETTEMBRE 2021 (DECRETO MINICODICE)	"	46
1. Il D.M. 3 settembre 2021 (decreto Minicodice)	"	46
2. Campo di applicazione	"	51
3. Termini e definizioni	"	53

4.	Valutazione del rischio di incendio	p.	53
5.	Strategia antincendio.....	"	55
5.1.	Compartimentazione	"	56
5.2.	Esodo.....	"	58
5.2.1.	Caratteristiche del sistema d'esodo.....	"	58
5.2.2.	Dati di ingresso per la progettazione del sistema d'esodo.....	"	59
5.2.3.	Progettazione del sistema d'esodo.....	"	60
5.3.	Gestione della sicurezza antincendio (GSA).....	"	63
5.4.	Controllo dell'incendio.....	"	66
5.5.	Rivelazione ed allarme.....	"	67
5.6.	Controllo di fumi e calore.....	"	68
5.7.	Operatività antincendio.....	"	69
5.8.	Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.....	"	69
1.	V.1. AREE A RISCHIO SPECIFICO	"	71
	GUIDA E COMMENTARIO	"	71
	La Regola tecnica verticale V.1 "Aree a rischio specifico".....	"	71
	V.1.1. Campo di applicazione.....	"	71
	V.1.2. Strategia antincendio	"	74
2.	V.2. AREE A RISCHIO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE	"	78
	GUIDA E COMMENTARIO	"	78
	La Regola tecnica verticale V.2 "Aree a rischio per atmosfere esplosive".....	"	78
	V.2.1. Campo di applicazione.....	"	78
	V.2.2. Valutazione del rischio di esplosione.....	"	80
	V.2.2.1. Individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione ...	"	81
	V.2.2.2. Identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili	"	82
	V.2.2.3. Classificazione delle zone con pericolo di esplosione	"	84
	V.2.2.4. Identificazione dei potenziali pericoli di innesco	"	85
	V.2.2.5. Valutazione dell'entità degli effetti prevedibili di un'esplosione.....	"	87
	V.2.2.6. Quantificazione del livello di protezione.....	"	89
	V.2.3. Misure di prevenzione, protezione e gestionali	"	90
	V.2.3.1. Prodotti	"	93
	V.2.3.2. Impianti	"	94
	V.2.3.3. Opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni	"	96
	V.2.4. Riferimenti.....	"	98
3.	V.3. VANI DEGLI ASCENSORI	"	100
	GUIDA E COMMENTARIO	"	100
	La Regola tecnica verticale V.3 "Vani degli ascensori"	"	100
	V.3.1. Campo di applicazione.....	"	100

V.3.2. Classificazioni	p. 101
V.3.3. Strategia antincendio	" 102
V.3.3.1. Prescrizioni comuni	" 102
V.3.3.2. Prescrizioni per il tipo SB	" 103
V.3.3.3. Prescrizioni per il tipo SC	" 104
V.3.3.4. Prescrizioni per il tipo SD	" 105
V.3.3.5. Prescrizioni per il tipo SE	" 106
4. V.4. ATTIVITÀ UFFICI	" 108
GUIDA E COMMENTARIO	" 108
La Regola tecnica verticale V.4 "Attività uffici"	" 108
V.4.1. Campo di applicazione	" 109
V.4.2. Classificazioni	" 111
V.4.3. Valutazione del rischio di incendio	" 113
V.4.4. Strategia antincendio	" 114
V.4.4.1. Reazione al fuoco	" 115
V.4.4.2. Resistenza al fuoco	" 119
V.4.4.3. Compartimentazione	" 121
S.4. Esodo	" 126
V.4.4.4. Gestione della sicurezza antincendio	" 135
V.4.4.5. Controllo dell'incendio	" 136
V.4.4.6. Rivelazione ed allarme	" 138
S.8. Controllo di fumi e calore	" 140
S.9. Operatività antincendio	" 142
V.4.4.7. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	" 143
5. V.5. ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE	" 145
GUIDA E COMMENTARIO	" 145
La Regola tecnica verticale V.5 "Attività ricettive turistico-alberghiere"	" 145
V.5.1. Campo di applicazione	" 147
V.5.2. Classificazioni	" 149
V.5.3. Valutazione del rischio di incendio	" 150
V.5.4. Strategia antincendio	" 153
V.5.4.1. Reazione al fuoco	" 154
V.5.4.2. Resistenza al fuoco	" 158
V.5.4.3. Compartimentazione	" 160
V.5.4.4. Esodo	" 165
V.5.4.5. Gestione della sicurezza antincendio	" 172
V.5.4.6. Controllo dell'incendio	" 173
V.5.4.7. Rivelazione ed allarme	" 175
V.5-S.8. Controllo di fumi e calore	" 177
S.9. Operatività antincendio	" 178

V.5.4.8. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	p.	179
V.5.5. Opera da costruzione con un numero di posti letto ≤ 25	"	180
6. V.6. AUTORIMESSE	"	183
GUIDA E COMMENTARIO	"	183
La Regola tecnica verticale V.6 "Autorimesse"	"	183
La Circolare n. 17496 del 18 dicembre 2020	"	185
V.6.1. Scopo e campo di applicazione	"	185
V.6.2. Definizioni	"	186
V.6.3. Classificazioni	"	188
V.6.4. Valutazione del rischio di incendio	"	189
V.6.5. Strategia antincendio	"	191
V.6.5.1. Reazione al fuoco	"	192
V.6.5.2. Resistenza al fuoco	"	195
V.6.5.3. Compartimentazione	"	197
V.6.5.4. Esodo	"	200
V.6.5.5. Gestione della sicurezza antincendio (GSA)	"	206
V.6.5.6. Controllo dell'incendio	"	208
S.7. Rivelazione ed allarme	"	210
V.6.5.7. Controllo di fumi e calore	"	210
S.9. Operatività antincendio	"	212
V.6.5.8. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	"	213
V.6.6. Metodi	"	214
V.6.6.1. Scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio	"	214
V.6.7. Riferimenti	"	217
Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non $> 300 \text{ m}^2$...	"	218
7. V.7. ATTIVITÀ SCOLASTICHE	"	221
GUIDA E COMMENTARIO	"	221
La Regola tecnica verticale V.7 "Attività scolastiche"	"	221
V.7.1. Campo di applicazione	"	224
V.7.2. Classificazioni	"	225
V.7.3. Valutazione del rischio di incendio	"	226
V.7.4. Strategia antincendio	"	228
V.7.4.1. Reazione al fuoco	"	229
V.7.4.2. Resistenza al fuoco	"	233
V.7.4.3. Compartimentazione	"	235
S.4. Esodo	"	239
V.7.4.4. Gestione della sicurezza antincendio	"	248
V.7.4.5. Controllo dell'incendio	"	250
V.7.4.6. Rivelazione ed allarme	"	251
S.8. Controllo di fumi e calore	"	253

S.9. Operatività antincendio	p. 254
V.7.4.7. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	" 255
8. V.8. ATTIVITÀ COMMERCIALI	" 257
GUIDA E COMMENTARIO	" 257
La Regola tecnica verticale V.8 "Attività commerciali"	" 257
V.8.1. Campo di applicazione.....	" 258
V.8.2. Definizioni	" 260
V.8.3. Classificazioni	" 261
V.8.4. Valutazione del rischio di incendio.....	" 263
V.8.5. Strategia antincendio	" 265
V.8.5.1. Reazione al fuoco	" 266
V.8.5.2. Resistenza al fuoco.....	" 271
V.8.5.3. Compartimentazione.....	" 273
V.8.5.4. Esodo	" 281
V.8.5.5. Gestione della sicurezza antincendio	" 292
V.8.5.6. Controllo dell'incendio	" 294
V.8.5.7. Rivelazione ed allarme	" 297
V.8.5.8. Controllo di fumi e calore	" 300
V.8.5.9. Operatività antincendio	" 302
V.8.5.10. Sicurezza impianti tecnologici	" 303
V.8.6. Altre indicazioni.....	" 305
V.8.7. Riferimenti.....	" 305
9. V.9. ASILI NIDO	" 306
GUIDA E COMMENTARIO	" 306
La Regola tecnica verticale V.9 "Asili nido"	" 306
V.9.1. Campo di applicazione.....	" 307
V.9.2. Definizioni	" 308
V.9.3. Classificazioni	" 308
V.9.4. Valutazione del rischio di incendio.....	" 309
V.9.5. Strategia antincendio	" 311
V.9.5.1. Reazione al fuoco	" 312
V.9.5.2. Resistenza al fuoco.....	" 315
V.9.5.3. Compartimentazione.....	" 317
V.9.5.4. Esodo	" 319
V.9.5.5. Gestione della sicurezza antincendio	" 323
V.9.5.6. Controllo dell'incendio	" 324
V.9.5.7. Rivelazione ed allarme	" 325
S.8. Controllo di fumi e calore	" 327
S.9. Operatività antincendio	" 328
V.9.5.8. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	" 329

Modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015	p.	330
10. V.10. EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42, APERTI AL PUBBLICO, DESTINATI A CONTENERE MUSEI, GALLERIE, ESPOSIZIONI, MOSTRE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI	"	331
GUIDA E COMMENTARIO	"	331
La Regola tecnica verticale V.10 "Edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi"	"	331
V.10.1. Campo di applicazione	"	333
V.10.2. Definizioni	"	334
V.10.3. Classificazioni	"	335
V.10.4. Valutazione del rischio di incendio	"	336
V.10.5. Strategia antincendio	"	338
V.10.5.1. Reazione al fuoco	"	339
V.10.5.2. Resistenza al fuoco	"	343
V.10.5.3. Compartimentazione	"	345
V.10.5.4. Esodo	"	349
V.10.5.5. Gestione della sicurezza antincendio	"	356
V.10.5.5.1. Piano di limitazione dei danni	"	358
V.10.5.6. Controllo dell'incendio	"	361
V.10.5.7. Rivelazione ed allarme	"	363
V.10.5.8. Controllo di fumi e calore	"	364
S.9. Operatività antincendio	"	366
V.10.5.9. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	"	367
11. V.11. STRUTTURE SANITARIE	"	368
GUIDA E COMMENTARIO	"	368
La Regola tecnica verticale V.11 "Strutture sanitarie"	"	368
V.11.1. Campo di applicazione	"	371
V.11.2. Definizioni	"	373
V.11.3. Classificazioni	"	373
V.11.4. Valutazione del rischio di incendio	"	377
V.11.5. Strategia antincendio	"	380
S.1. Reazione al fuoco	"	380
V.11.5.1. Resistenza al fuoco	"	384
V.11.5.2. Compartimentazione	"	386
V.11.5.2.1. Ubicazione	"	387
V.11.5.2.2. Comunicazioni	"	387
V.11.5.3. Esodo	"	392
V.11.5.4. Gestione della sicurezza antincendio	"	403

V.11.5.5. Controllo dell'incendio	p. 405
V.11.5.6. Rivelazione ed allarme	" 407
V.11.5.7. Controllo di fumi e calore.....	" 410
V.11.5.8. Operatività antincendio	" 412
V.11.5.9. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	" 415
V.11.6. Altre indicazioni	" 417
V.11.7. Opera da costruzione con un numero di posti letto $P \leq 25$	" 418
12. V.12. ALTRE ATTIVITÀ IN EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA	" 420
GUIDA E COMMENTARIO	" 420
La Regola tecnica verticale V.12 "Altre attività in edifici sottoposti a tutela" ..	" 420
V.12.1. Campo di applicazione.....	" 423
V.12.2. Definizioni	" 424
V.12.3. Classificazioni	" 425
V.12.4. Valutazione del rischio di incendio.....	" 425
V.12.5. Strategia antincendio	" 428
V.12.5.1. Reazione al fuoco	" 429
V.12.5.2. Resistenza al fuoco	" 431
Compartimentazione	" 435
V.12.5.3. Esodo.....	" 436
V.12.5.4. Gestione della sicurezza antincendio	" 437
V.12.5.4.1. Piano di limitazione dei danni	" 440
V.12.5.5. Controllo dell'incendio	" 441
V.12.5.6. Rivelazione ed allarme	" 443
V.12.5.7. Controllo di fumi e calore.....	" 445
Operatività antincendio.....	" 446
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	" 447
13. V.13. CHIUSURE D'AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI	" 448
GUIDA E COMMENTARIO	" 448
La Regola tecnica verticale V.13 "Chiusure d'ambito degli edifici civili"	" 448
V.13.1. Campo di applicazione.....	" 450
V.13.2. Definizioni	" 451
V.13.3. Classificazione	" 456
G.2.6.1. Valutazione del rischio d'incendio per l'attività.....	" 457
G.3. Determinazione dei profili di rischio dell'attività	" 457
V.13.4. Strategia antincendio	" 459
V.13.4.1. Reazione al fuoco	" 459
V.13.4.2. Resistenza al fuoco e compartimentazione	" 463
V.13.4.2.1. Copertura	" 465
V.13.4.2.2. Facciata semplice e curtain walling	" 465
V.13.4.2.3. Facciata a doppia pelle ventilata	" 468

V.13.4.2.4. Presenza di combustibili.....	p.	472
V.13.4.3. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.....	"	473
V.13.5. Realizzazione di fasce di separazione.....	"	475
V.13.5.1. Caratteristiche.....	"	475
V.13.5.2. Geometria.....	"	476
V.13.6. Verifica dei requisiti di resistenza al fuoco.....	"	478
V.13.7. Riferimenti.....	"	479
14. V.14. EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE	"	480
GUIDA E COMMENTARIO	"	480
La Regola tecnica verticale V.14 "Edifici di civile abitazione".....	"	480
V.14.1. Campo di applicazione.....	"	481
V.14.2. Classificazioni.....	"	482
V.14.3. Valutazione del rischio di incendio.....	"	484
V.14.4. Strategia antincendio.....	"	488
V.14.4.1. Reazione al fuoco.....	"	488
V.14.4.2. Resistenza al fuoco.....	"	492
V.14.4.3. Compartimentazione.....	"	493
V.14.4.4. Esodo.....	"	496
V.14.4.5. Gestione della sicurezza antincendio.....	"	503
V.14.4.5.1. Compiti e funzioni.....	"	503
V.14.4.5.2. Misure preventive.....	"	504
V.14.4.5.3. Pianificazione d'emergenza.....	"	504
V.14.4.5.4. Preparazione all'emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo.....	"	505
V.14.4.5.5. Centro di gestione dell'emergenza.....	"	505
V.14.4.6. Controllo dell'incendio.....	"	507
V.14.4.7. Rivelazione ed allarme.....	"	508
S.8. Controllo di fumi e calore.....	"	510
V.14.4.8. Operatività antincendio.....	"	511
V.14.4.9. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.....	"	512
15. V.15. ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO A CARATTERE PUBBLICO	"	515
GUIDA E COMMENTARIO	"	515
La Regola tecnica verticale V.15 "Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico".....	"	515
V.15.1. Campo di applicazione.....	"	516
V.15.2. Definizioni.....	"	518
V.15.3. Classificazioni.....	"	519
V.15.4. Valutazione del rischio di incendio.....	"	521
V.15.5. Strategia antincendio.....	"	525

V.15.5.1. Reazione al fuoco	p. 526
V.15.5.2. Resistenza al fuoco	" 531
V.15.5.3. Compartimentazione	" 533
V.15.5.4. Esodo	" 537
V.15.5.5. Gestione della sicurezza antincendio	" 551
V.15.5.6. Controllo dell'incendio	" 553
V.15.5.7. Rivelazione ed allarme	" 555
V.15.5.8. Controllo di fumi e calore	" 558
S.9. Operatività antincendio	" 560
V.15.5.9. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	" 561
V.15.5.10. Altre indicazioni	" 562
 INDICE DELLE TABELLE TRATTE DALLA REGOLA TECNICA ORIZZONTALE (RTO) E DELLE TABELLE ORIGINALI	 " 563
 INDICE DELLE FIGURE E DELLE ILLUSTRAZIONI	 " 572
 CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP	 " 574
Contenuti della WebApp	" 574
Requisiti hardware e software	" 575
Attivazione della WebApp	" 575

INTRODUZIONE

Il Codice di Prevenzione Incendi rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, che contenga, organicamente, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, in grado oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, nonché all'evoluzione della visione «politica» della sicurezza, concetto mutevole, legato alla cronaca, agli accadimenti, all'opinione pubblica, ai *media*, e alle occorrenze del Paese reale.

L'architettura del Codice ha previsto il successivo innesto, nella Regola tecnica orizzontale (RTO) compiutamente descritta nella Sezione S del D.M. 3 agosto 2015, delle Regole tecniche verticali (RTV), complementari o sostitutive della RTO, riguardanti attività civili, già regolamentate da norme tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, fino a rendere il Codice, lo standard normativo nazionale unico, nel campo della prevenzione incendi.

Se il 2019 ha visto la fine del doppio binario per le attività non dotate di regole tecniche tradizionali di prevenzione incendi di carattere prescrittivo, e la contestuale affermazione della RTO, il 2020 è stato l'anno delle RTV, con l'emanazione del decreto di allineamento delle stesse al Codice, il D.M. 14 febbraio 2020, comprendente la V.4 uffici, la V.5 alberghi, la V.7 scuole e la V.8 attività commerciali, il cui linguaggio è stato adeguato al D.M. 18 ottobre 2019, il decreto di riscrittura della RTO, e della profonda revisione della V.6 autorimesse attuata con il D.M. 15 maggio 2020, che ha decretato la fine del doppio binario, a partire dal 19 novembre 2020, anche per queste attività, della pubblicazione della V.9 asili nido con il D.M. 6 aprile 2020, e della V.10, relativa agli edifici pregevoli per arte e storia (musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi), con il D.M. 10 luglio 2020.

Il 2021 ha visto l'emanazione della V.11 per le strutture sanitarie, le RSA e gli ambulatori con il D.M. 29 marzo 2021, della V.12 relativa agli edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico, contenenti attività comprese nell'allegato I (*Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi*) al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (per le quali si applica la V.10), con il D.M. 14 ottobre 2021, e la seconda revisione, questa di perfezionamento, del Codice, riguardante le sezioni G, S e V, con il D.M. 24 novembre 2021.

Il 2021 però, è stato soprattutto l'anno del superamento del D.M. 10 marzo 1998, con l'emanazione dei tre importanti decreti, di carattere orizzontale, relativi alla sicurezza an-

tincendio dei luoghi di lavoro: il D.M. 1 settembre 2021 (c.d. "decreto Controlli"), il D.M. 2 settembre 2021 (c.d. "decreto GSA") e il D.M. 3 settembre 2021 (c.d. "decreto *Minicodice*").

L'anno 2022 ha visto, sostanzialmente, il completamento del progetto Codice, con la pubblicazione della V.13 per le chiusure d'ambito degli edifici civili con il D.M. 30 marzo 2022, della V.14 per gli edifici di civile abitazione con il D.M. 19 maggio 2022, e della V.15 per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico con il D.M. 22 novembre 2022.

Attualmente è in corso un cambiamento epocale nella elaborazione delle norme di prevenzione incendi, che rappresenta il passaggio dal metodo prescrittivo a quello prestazionale. A partire dal 3 agosto 2015, si è infatti assistito al susseguirsi di una grande quantità di provvedimenti normativi che possono certamente disorientare il progettista.

Scopo della presente opera, è pertanto quello di costituire una guida rapida, ma efficace, alla progettazione antincendio mediante l'utilizzo delle RTV integrate nel Codice, oltre a essere d'orientamento nell'applicazione del complesso combinato disposto normativo. Per fare questo, è però necessario partire da là ove tale percorso è cominciato.

L'Autore

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. IL D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139¹, recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*», coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97² e dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127³, è il provvedimento legislativo che attribuisce alla prevenzione incendi, funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi su tutto il territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, la competenza esclusiva al Ministero dell'interno, che la esercita attraverso le attività del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività di prevenzione incendi prevedono, tra l'altro:

- l'elaborazione di norme;
- il rilascio di atti di autorizzazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali e apparecchiature;
- la partecipazione all'attività normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità.

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (art. 15, c. 1).

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni da prevenire e specificano le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi (misure di prevenzione), nonché le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio (misure di protezione) attraverso

¹ G.U. n. 80 del 5/04/2003 – Suppl. Ord. n. 83.

² G.U. n. 144 del 23/06/2017.

³ G.U. n. 258 del 6/11/2018 – Suppl. Ord. n. 52.

sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti e compartimentazioni.

2. IL D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

La necessità, rilevata a livello europeo, di coniugare l'esigenza primaria di tutela della pubblica incolumità, funzione di preminente interesse pubblico, con i principi generali dell'attività amministrativa: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, fissati per il nostro Paese dalla «*Legge sul procedimento amministrativo*» n. 241 del 7 agosto 1990, ha condotto, nel settore della prevenzione incendi, all'emanazione del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, concernente «*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*»⁴.

L'obiettivo della semplificazione del Procedimento è stato raggiunto attraverso l'applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che ha portato alla suddivisione delle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, nelle tre fasce di categoria A, B e C, al fine di modulare gli adempimenti di prevenzione incendi richiesti. L'obiettivo di assicurare tempi rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurre nel contempo il livello di sicurezza necessario, è invece stato conseguito attraverso il principio di sussidiarietà, che ha comportato il trasferimento di parte dei controlli, che venivano precedentemente effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai tecnici abilitati che ora devono asseverare la conformità delle attività soggette, alle norme e ai requisiti di Prevenzione Incendi e di Sicurezza Antincendio richiesti.

Per le attività classificate B e C, i Comandi provvedono all'esame dei progetti delle nuove costruzioni, nonché alle valutazioni delle modifiche da apportare a quelle esistenti e istruiscono i progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; per le attività classificate A, B e C, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, i Comandi acquisiscono le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA antincendio); effettuano controlli attraverso visite tecniche per tutte le attività in categoria C), anche a campione (per le A e le B) e verificano il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti responsabili; nel caso di visite con esito positivo, rilasciano, su richiesta dell'interessato, il verbale di visita tecnica (per le attività A e B) o il Certificato di Prevenzione Incendi (per le C); acquisiscono le richieste di rinnovo periodico della conformità antincendio; possono effettuare le ulteriori verifiche ed esami previsti. I Comandi acquisiscono dai soggetti responsabili delle attività individuate, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, che sono rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, i Comandi adottano le

⁴ G.U. n. 221 del 22/09/2011.

GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI

Al fine di orientare convenientemente il lettore e rendere più rapido ed efficace lo studio dell'argomento, si è ritenuto utile riportare i termini e le definizioni maggiormente significativi che verranno utilizzati, tratti dalla Regola tecnica orizzontale dal D.Lgs. n. 81/2008 e dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 dello stesso.

Al fine del rapido rintracciamento verrà aggiunto al fianco di ciascuna definizione il riferimento alla norma e al paragrafo relativo. Quando si è ritenuto opportuno integrare la definizione della misura antincendio, con le caratteristiche richieste, riportate nel Codice, si è provveduto a citare entrambi i riferimenti.

A

- **Affollamento** (D.M. 3/08/2015; G.1.9, c. 5): numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- **Ambito** (D.M. 3/08/2015; G.1.7, c. 8): porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.

Nota – L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia.

- **Aree a rischio specifico** (D.M. 3/08/2015; G.1.16, c. 1): ambito dell'attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività.

Nota – L'individuazione delle aree a rischio specifico è effettuata dal progettista secondo i criteri del capitolo V.1 oppure è riportata nelle Regole tecniche verticali.

- **Area di influenza** di un elemento (D.M. 3/08/2015; G.1.7, c. 16): area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (*offset*) su un piano di riferimento dei confini dell'elemento ad una distanza detta raggio di influenza r_{offset} .
- **Ascensore antincendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.20, c. 1): ascensore installato principalmente per uso degli occupanti, munito di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che lo rendono in grado di essere impiegato, sotto il controllo delle squadre di soccorso, anche in caso di incendio.

Nota – Ad esempio, l'ascensore antincendio può essere impiegato, anche in caso di incendio, per l'evacuazione assistita di occupanti con ridotte o impedito capacità motorie.

- **Ascensore di soccorso** (D.M. 3/08/2015; G.1.20, c. 2): ascensore utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per il trasporto delle attrezzature di servizio antincendio ed, eventualmente, per l'evacuazione degli occupanti.
- **Atrio protetto** (D.M. 3/08/2015; G.1.20, c. 3): compartimento protetto dall'incendio che fornisce un accesso protetto dall'area di utilizzo dell'edificio verso gli ascensori antincendio.

C

- **Capacità di compartimentazione in caso d'incendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 3): attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.
- **Carico di incendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 4): potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all'energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.
- **Carico d'incendio specifico (q_f)** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 5): carico di incendio riferito all'unità di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m².
- **Carico d'incendio specifico di progetto (q_{fd})** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 6): carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione in esso presenti.
- **Classe di reazione al fuoco** (D.M. 3/08/2015; G.1.13, c. 2): grado di partecipazione di un materiale (o di un prodotto) al fuoco al quale è stato sottoposto; viene attribuita a seguito di prove normalizzate tramite cui valutare specifici parametri o caratteristiche, che concorrono a determinarne il grado di partecipazione all'incendio.
- **Classe di resistenza al fuoco** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 7): intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale.
- **Colonna a secco** (D.M. 3/08/2015; G.1.15, c. 1): installazione di lotta contro l'incendio ad uso dei Vigili del fuoco, realizzata con una tubazione rigida metallica, che percorre verticalmente le opere da costruzione, di norma all'interno di ciascuna via d'esodo verticale.
- **Compartimento antincendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.8, c. 3): parte dell'opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista al-

IL D.M. 3 SETTEMBRE 2021 (DECRETO MINICODICE)

1. IL D.M. 3 settembre 2021 (decreto Minicodice)

Definitane la genesi, e attivati i collegamenti logici, risulta ora necessario fissare l'ambito di applicazione del *Minicodice* e comprenderne le implicazioni che avrà con le varie norme di prevenzione incendi emanate.

L'articolato del decreto è particolarmente significativo, pertanto lo si riporta di seguito con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 settembre 2021

Criteria generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

[G.U.R.I. n. 259 del 29/10/2021]

[...]

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 2

Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costitui-

scono parte specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

1. Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.

[...]

Commento: l'art. 1, c. 2, del D.M. 3 settembre 2021, colloca le regole tecniche dell'allegato riferendole alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008, ad esclusione delle attività effettuate nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo.

I quattro commi dell'art. 3 definiscono l'applicazione della norma tecniche di prevenzione incendi.

Il c. 1, fa riferimento alle regole tecniche verticali sia tradizionali prescrittive, che a quelle integrate nel Codice, e ne ribadisce la coerenza.

V.1. AREE A RISCHIO SPECIFICO

GUIDA E COMMENTARIO

La Regola tecnica verticale V.1 "Aree a rischio specifico"

La V.1 "Aree a rischio specifico", come la V.2 "Aree a rischio per atmosfere esplosive" e la V.3 "Vani degli ascensori", è stata emanata unitamente alla prima versione del Codice di Prevenzione Incendi D.M. 3 agosto 2015, recante «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*» ed è stata successivamente modificata con il D.M. 18 ottobre 2019, di riscrittura dell'allegato tecnico al Codice, concernente «*Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"*» e ne costituisce quindi parte integrante.

La V.1 è una RTV applicabile a particolari ambiti dell'attività, in quanto aree che possono presentare un rischio specifico sono individuabili, sia a seguito di una specifica valutazione del rischio effettuata dal progettista antincendio, nelle attività trattate con la RTO, sia in relazione a precise indicazioni fornite dalle altre RTV in cui sono presenti puntuali richiami alla V.1. Questa prima RTV si discosta in maniera sostanziale da quelle emanate successivamente, in quanto non fornisce indicazioni puntuali e non prevede l'attribuzione dei livelli di prestazione riferibili alle 10 misure antincendio, caratteristiche della progettazione con il Codice, ma propone elementi utili alla effettuazione della valutazione del rischio e all'individuazione delle misure mitigative relative alle aree a rischio specifico presenti nell'attività. La determinazione di tali misure viene generalmente affidata al progettista che però è tenuto a motivare le scelte effettuate.

Segue il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

V.1.1. Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica reca le indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a rischio specifico.

2. Le aree a rischio specifico possono essere fissate dalle regole tecniche verticali applicabili all'attività. Sono inoltre individuate dal progettista sulla base della valutazione del rischio d'incendio e dei seguenti criteri:

- a) aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili, in quantità significative;

- b) aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio;
- c) aree in cui vi è presenza di impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio di cui al capitolo S.10;
- d) aree con carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$, non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto;
- e) aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura;
- f) aree in cui vi è presenza di superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere;
- g) aree in cui vi è presenza di reazioni chimiche pericolose ai fini dell'incendio;
- h) ambiti dell'attività con $R_{ambiente}$ significativo.

3. Lo stoccaggio di limitate quantità di liquidi infiammabili in armadi metallici per impieghi funzionali all'attività principale non è generalmente considerato rischio specifico.

Commento: le aree a rischio specifico possono essere individuate dal progettista a seguito della valutazione del rischio incendio effettuata, nel caso vengano rilevate porzioni di attività caratterizzate da condizioni di pericolo che si discostano da quelle tipiche dell'attività principale, inoltre possono essere indicate dalle altre RTV. I criteri che conducono all'individuazione di aree a rischio specifico sono la detenzione di quantità significative di materiali combustibili, in particolare in ambiti scarsamente sorvegliati, la presenza di impianti di processo, tecnologici e di servizio che prevedono l'utilizzo o la presenza di fluidi in pressione, o a temperatura elevate, aree con lavorazioni pericolose o con presenza di sostanze che necessitano di particolari attenzioni o accorgimenti in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche e reattività. La valutazione del rischio deve quindi essere attenta e non trascurare ogni aspetto del processo produttivo, compreso l'impatto ambientale in caso d'incendio. Le indicazioni fornite dalle varie RTV, sono riepilogate nella seguente tabella. Le stesse non appaiono sempre rigorosamente allineate.

Tabella 1.1. Individuazione delle aree a rischio specifico nelle RTV – Riepilogo

Attività	Norma di riferimento	RTV	Descrizione area a rischio specifico	Classificazione
Uffici	D.M. 14/02/2020	V.4	locali con carico di incendio specifico $q_f > 1.200 \text{ MJ/m}^2$	TK
Alberghi	D.M. 14/02/2020	V.5	locali con carico di incendio specifico $q_f > 1.200 \text{ MJ/m}^2$	TK
		V.5	lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere	TZ
Autorimesse	D.M. 15/05/2020	V.6	aree di parcheggio di veicoli che trasportano sostanze o miscele pericolose locali ove si detengano o trattino sostanze	non specificata (vedi par. V.6.5.5)

[segue]

V.2. AREE A RISCHIO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE

GUIDA E COMMENTARIO

La Regola tecnica verticale V.2 "Aree a rischio per atmosfere esplosive"

La V.2 "Aree a rischio per atmosfere esplosive", assieme alla V.1 "Aree a rischio specifico" e alla V.3 "Vani degli ascensori", è stata emanata unitamente alla prima versione del Codice di Prevenzione Incendi D.M. 3 agosto 2015, concernente «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» ed è stata successivamente modificata con il D.M. 18 ottobre 2019, di riscrittura dell'allegato tecnico al Codice, recante «Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"» e ne costituisce quindi parte integrante.

La V.2 tratta i criteri di valutazione e riduzione del rischio per atmosfere esplosive nelle attività soggette pertanto è applicabile a particolari ambiti dell'attività, non prevedendo l'attribuzione dei livelli di prestazione riferibili alle 10 misure antincendio caratteristiche della progettazione mediante l'utilizzo del Codice.

La V.2, di fatto, è lo strumento attraverso il quale il normatore, in attuazione dei disposti del D.Lgs. n. 139/2006, conduce all'interno della normativa di prevenzione incendi, le tematiche inerenti il rischio esplosione (in quanto generalmente non precedentemente contemplato), la sua valutazione e l'individuazione delle misure mitigative del rischio, siano esse preventive, gestionali o di tipo protettivo, traendo modalità e indicazioni dalla Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999 relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, dalla Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Direttive ATEX), e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante «Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro».

Segue il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

V.2.1. Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale tratta i criteri di valutazione e riduzione del rischio per atmosfere esplosive nelle attività soggette.

2. Negli ambiti delle attività in cui sono presenti sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili in deposito, in ciclo di lavorazione o di trasformazione, in sistemi di trasporto, manipolazione o movimentazione, deve essere valutato il rischio per atmosfere esplosive, individuando le misure tecniche necessarie al conseguimento dei seguenti obiettivi, in ordine di priorità decrescente:

- a) prevenire la formazione di atmosfere esplosive,
- b) evitare le sorgenti d'accensione di atmosfere esplosive,
- c) attenuare i danni di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza degli occupanti.

Ove non fosse possibile prevenire la formazione di atmosfere esplosive o eliminare le sorgenti d'accensione, dovrebbe essere ridotta la probabilità di contemporanea presenza di atmosfere esplosive e sorgenti di accensione per quanto ragionevolmente praticabile od ottenibile, secondo gli approcci ALARP (*as low as reasonably practicable*) o ALARA (*as low as reasonably achievable*).

3. Gli obiettivi del comma 2 sono conseguiti tramite:

- a) la valutazione del rischio di esplosione di cui al paragrafo V.2.2;
- b) l'adozione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali di cui al paragrafo V.2.3.

Commento: il D.Lgs. n. 139/2006 attribuisce alle norme tecniche di prevenzione incendi lo scopo di ridurre il rischio d'incendio e di esplosione, attraverso l'individuazione di misure, provvedimenti ed accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi e delle esplosioni attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante, nonché le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio e delle esplosioni attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

Il D.Lgs. n. 81/2008, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» dedica il Titolo XI alla "Protezione da atmosfere esplosive", e attribuisce al datore di lavoro l'obbligo (art. 289), sulla base della valutazione dei rischi, di adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per prevenire, o se ciò non è possibile, in ragione della natura dell'attività, evitare l'accensione di atmosfere esplosive e attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La V.2 tiene dunque conto di queste indicazioni e individua, nei successivi par. V.2.2 e V.2.3 i percorsi da seguire.

L'esplosione è una reazione rapida di ossidazione o di decomposizione che produce un aumento della temperatura, della pressione o di entrambe simultaneamente. Nella definizione di esplosione non sono contemplati fenomeni di aumento di pres-

V.3. VANI DEGLI ASCENSORI

GUIDA E COMMENTARIO

La Regola tecnica verticale V.3 "Vani degli ascensori"

La V.3 "Vani degli ascensori", unitamente alla V.1 "Aree a rischio specifico" a alla V.2 "Aree a rischio per atmosfere esplosive", è stata emanata unitamente alla prima versione del Codice di Prevenzione Incendi D.M. 3 agosto 2015, recante «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*» ed è stata successivamente modificata con il D.M. 18 ottobre 2019, di riscrittura dell'allegato tecnico al Codice, concernente «*Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"*» e ne costituisce quindi parte integrante.

La V.3 ricalca sostanzialmente il D.M. 15 settembre 2005, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento, ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*», norma tecnica prescrittiva tradizionale di riferimento, che ne rappresenta l'alternativa.

La V.3 risulta pertanto applicabile a particolari ambiti dell'attività, non prevedendo l'attribuzione dei livelli di prestazione riferibili alle 10 misure antincendio caratteristiche della progettazione con il Codice.

Sia nella RTO che in diverse RTV vengono poi fornite precise indicazioni relativamente ai requisiti antincendio che devono essere assicurati dai vani degli ascensori presenti, con riferimento alle peculiarità delle attività servite.

Segue il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

V.3.1. Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti i vani degli ascensori per trasporto di persone e merci installati nelle attività soggette.

2. Per vani degli ascensori devono intendersi:

- a) i locali macchinario;
- b) i locali pulegge di rinvio;
- c) i vani di corsa;
- d) le aree di lavoro destinate agli impianti di sollevamento.

Commento: i vani degli ascensori, con l'emanazione del D.P.R. n. 151/2011, non rientrano più nelle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi in quanto non sono compresi nell'elenco di cui all'allegato I al decreto. Essi, però, collegano fra di loro i vari livelli sui quali vengono esercite le attività soggette, e rappresentano, quindi, una potenziale via di propagazione degli effluenti dell'incendio. Conseguentemente è necessario che i vani degli ascensori vengano progettati, realizzati ed eserciti in modo da assolvere alle esigenze correlate agli obiettivi di prevenzione incendi in relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività soggetta servita. I requisiti richiesti saranno di carattere crescente in relazione alla vulnerabilità degli occupanti.

Per vani degli ascensori si devono intendere, se esistenti, oltre al vano corsa, il locale macchine, il locale ove sono installati gli organi di trasmissione del moto (pullegge), e le connesse aree di lavoro.

V.3.2. Classificazioni

I vani degli ascensori sono classificati come segue:

- **SA:** vani aperti;
- **SB:** vani protetti;
- **SC:** vani a prova di fumo;
- **SD:** vani per ascensori antincendio;
- **SE:** vani per ascensori di soccorso.

Commento: analogamente alle altre RTV, con eccezione di V.1 e di V.2, viene proposta una classificazione dell'attività trattata, al fine di una razionale standardizzazione. Per i vani classificati SA (aperti) non sono previsti particolari requisiti di compartimentazione in quanto sono ammesse comunicazioni dirette fra i vari livelli (ad esempio l'ascensore è al servizio di un compartimento multipiano); per i vani di tipo SB (protetti) è prevista la compartimentazione nei confronti dell'attività servita; per i vani classificati SC (a prova di fumo) viene assicurata la capacità di impedire l'ingresso di effluenti dell'incendio che si sviluppi nei compartimenti comunicanti attraverso una adeguata gestione della ventilazione (realizzazione di un sistema di pressione differenziale, installazione di SEFC, realizzazione di filtro a prova di fumo come definito nel par. S.3.5.5 della RTO).

I vani classificati SD (ascensori antincendio) sono dotati, in aggiunta rispetto ai vani a prova di fumo, di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che li rendono in grado di essere impiegati, sotto il controllo delle squadre di soccorso, anche in caso di incendio, ad esempio, per l'evacuazione assistita di occupanti con ridotte o impedito capacità motorie.

I vani di tipo SE (ascensori di soccorso) sono utilizzabili esclusivamente per il trasporto delle attrezzature antincendio, ed eventualmente, anche per l'evacuazione degli occupanti, sempre sotto il controllo da parte delle squadre di soccorso.

V.4. ATTIVITÀ UFFICI

GUIDA E COMMENTARIO

La Regola tecnica verticale V.4 "Attività uffici"

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e nell'allegato III al D.M. 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Tali attività sono, come precedentemente indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, gli uffici sono individuati come attività:

- **71.1.A** «Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. Fino a 500 persone».
- **71.2.B** «Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. Oltre 500 e fino a 800 persone».
- **71.3.C** «Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. Oltre 500 e fino a 800 persone».

Qualora ci trovassimo di fronte ad un edificio del tipo *multi-tenant*, con presenza dunque di più uffici, ciascuno con meno di 300 persone presenti, afferenti a diverse titolarità, come chiarito con Nota n. 4756 del 9 aprile 2013 della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, si verrebbero invece a configurare le attività:

- **73.1.B** «Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con capienza superiore a 300 unità, ovvero superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. Fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m²».
- **73.2.C** «Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con capienza superiore a 300 unità, ovvero superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. Oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m²».

Il punto 73 dell'elenco è diretto a comprendere, nei controlli di prevenzione incendi, indipendentemente dalla diversa titolarità, quelle attività terziarie, elencate nell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive

soglie fissate per l'assoggettamento e, conseguentemente, non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dallo stesso decreto; tali attività, per essere considerate soggette agli adempimenti di prevenzione incendi, devono però essere caratterizzate da comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti. Tuttavia, poiché, relativamente alla destinazione d'uso, viene fatto riferimento al settore terziario, quindi ad attività commerciali, di ufficio, ricettive, o di servizi in generale, non rientrano, ai fini del computo dei parametri per l'individuazione di tali attività, le aree destinate a civile abitazione, anche se parzialmente presenti nell'edificio.

Qualora invece, si trattasse il caso di più edifici, ad uso ufficio, facenti capo ad unico titolare, con oltre 300 persone complessivamente presenti, ma distribuite sui vari edifici, anche se separati, l'Area Prevenzione Incendi della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, con chiarimento prot. n. 7090 del 22 maggio 2013 in analogia a quanto espresso precedentemente con nota prot. n. P2661/4122/1 sott. 3 del 16 gennaio 1997, relativo ad attività ricettive turistico-alberghiere, ha ritenuto di poter individuare la sussistenza dell'attività 71 del D.P.R. n. 151/2011. In tal caso, si dovrà applicare il Titolo III del D.M. 22 febbraio 2006, che tratta gli uffici non soggetti, con più di 25 occupanti, secondo le indicazioni fornite dall'art. 3 del D.M. 3 settembre 2021, in quanto la V.4 non fornisce indicazione alcuna relativamente agli edifici per uffici con meno di 300 occupanti. Per edifici con meno di 25 occupanti si andrà invece ad applicare il *Minicodice* o, in alternativa il Codice, come consentito dall'art. 3, c. 4, del D.M. 3 settembre 2021.

La V.4 Uffici è stata la prima RTV ad essere pubblicata, dopo l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015; la stessa è stata poi allineata alla seconda stesura del Codice, D.M. 18 ottobre 2019, con il D.M. 14 febbraio 2020, recante «*Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi*».

Tale disposto normativo, può essere attualmente utilizzato, per la progettazione degli uffici, sia esistenti che di nuova realizzazione, in alternativa alla regola tecnica prescrittiva tradizionale di prevenzione incendi, D.M. 22 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 51 del 2/03/2006, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici*»; al momento, è dunque possibile valutare quale dei due strumenti possa essere più conveniente per la progettazione che si intende affrontare, anche se è opportuno tenere bene in conto che le RTV sono destinate, nel medio periodo, a soppiantare le regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, così come, con la fine del c.d. "*doppio binario*", il Codice è diventato il riferimento unico per le attività non dotate di regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi.

Segue il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

V.4.1. Campo di applicazione

1. La presente Regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività di ufficio con oltre 300 occupanti.

V.5. ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE

GUIDA E COMMENTARIO

La Regola tecnica verticale V.5 "Attività ricettive turistico-alberghiere"

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e nell'allegato III al D.M. 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Tali attività sono, come già indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, le attività ricettive turistico-alberghiere sono individuate come attività:

- **66.1.A** «Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ...) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Fino a 50 posti letto».
- **66.2.B** «Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ...) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto».
- **66.3.B** «Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ...) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ...)».
- **66.4.C** «Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ...) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Oltre 100 posti letto».

Ai fini della determinazione della categoria dell'attività ricettiva turistico-alberghiera cui fare riferimento, si osserva che quanto indicato con nota prot. n. P2661/4122/1, sott. 3, del 16 gennaio 1997, riguardo le attività organizzate in più edifici tra loro separati, e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto, è stato recepito dal par. V.5.4 punti 4 e 5 del D.M. 14 febbraio 2020; pertanto, qualora l'attività nel suo complesso, superi la capacità ricettiva di 25 posti letto, la stessa è soggetta agli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. n. 151/2011, in relazione alla capienza complessiva.

La V.5 "Attività ricettive turistico-alberghiere" è stata la seconda RTV ad essere pubblicata, dopo l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015, la stessa è stata poi allineata alla seconda stesura del Codice, il D.M. 18 ottobre 2019, con il D.M. 14 febbraio 2020, recante «*Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi*». Tale disposto normativo, può essere attualmente utilizzato per la progettazione di attività ricettive turistico-alberghiere, sia esistenti, sia di nuova realizzazione, in alternativa al D.M. 9 aprile 1994, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere*», al D.M. 6 ottobre 2003, recante «*Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994*» e al D.M. 14 luglio 2015, recante «*Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50*».

Al momento, è dunque possibile valutare quale dei due approcci normativi possa essere più conveniente per la progettazione che si intende affrontare, anche se è opportuno tenere bene in conto che le RTV sono destinate, nel medio periodo, a soppiantare le regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, così come, con la fine del c.d. "doppio binario", il Codice è diventato il riferimento unico per le attività non dotate di regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi.

Sono inoltre state emanate, negli anni, diverse disposizioni legislative relative alle proroghe dei termini previsti per l'adeguamento delle strutture esistenti alle disposizioni di prevenzione incendi. Da ultima, in considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto Milleproroghe 2023), all'art. 12-bis, ha prorogato al 31 dicembre 2024 (e al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda i rifugi alpini), l'obbligo di adeguamento per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al D.M. 9 aprile 1994, con più di 25 posti letto, fissato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio previsto dal D.M. 16 marzo 2012, previa presentazione entro il 30 giugno 2023 della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- 1) resistenza al fuoco delle strutture;

V.6. AUTORIMESSE

GUIDA E COMMENTARIO

La Regola tecnica verticale V.6 "Autorimesse"

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e nell'allegato III al D.M. 7 agosto 2012, recante «*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*», sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Tali attività sono, come precedentemente indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, le autorimesse sono individuate come attività:

- **75.1.A** «*Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m², fino a 1.000 m².*».
- **75.2.B** «*Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta oltre 1.000 m² e fino a 3.000 m².*».
- **75.4.C** «*Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta oltre 3.000 m².*».

Il D.M. 15 maggio 2020 è la prima RTV oggetto di completa revisione, pubblicata dopo la profonda riscrittura del Codice, avvenuta nel 2019, e dopo la pubblicazione del decreto di allineamento delle RTV al Codice: il D.M. 14 febbraio 2020.

La prima versione della V.6, emanata per le autorimesse con D.M. 21 febbraio 2017, e successivamente quella, allineata alle terminologie utilizzate dal D.M. 18 ottobre 2019 con il D.M. 14 febbraio 2019, senza riportare modifiche significative, pur essendo la più attesa e la più utilizzata dai progettisti, presentava ancora alcuni elementi di complessità che certamente ne condizionavano l'applicazione, rendendola la più controversa fra tutte le RTV emanate. La sua applicazione, infatti, integrata con la RTO, evidenziava, nel caso di ricorso integrale alle soluzioni progettuali conformi, diverse criticità che la rendevano non sempre conveniente in considerazione degli interventi di adeguamento richiesti. Tali difficoltà sono da ritenersi superate, a seguito delle attività svolte dal CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico), di affinamento del Codice e della V.6 autorimesse, volte alla piena diffusione del nuovo strumento normativo e alla abrogazione del D.M. 1 febbraio 1986, ritenuto, per alcuni aspetti comunque troppo richiedente anche con riferimento alle effettive situazioni di incendio registrate in tali attività. Il D.M. 1 febbraio 1986,

infatti, conteneva diverse indicazioni relative alle caratteristiche distributive delle autorimesse, attinenti la loro funzionalità, ma che non conducevano a livelli maggiori di sicurezza nei confronti degli incendi. Tali indicazioni, paradossalmente, erano però diventate la causa principale delle numerosissime richieste di deroga pervenute alle Direzioni Regionali VV.F; in particolare l'ampiezza delle corsie di manovra, le caratteristiche delle rampe, la comunicazione con il cantinato e con l'edificio, la larghezza delle scale. Con la V.6 vengono invece individuate esclusivamente misure di prevenzione incendi senza fornire indicazioni riguardanti gli elementi architettonici dell'autorimessa che, invece, andranno affrontati nell'ambito della gestione della sicurezza e della valutazione del rischio incendio.

Successivamente all'emanazione del D.M. 15 maggio 2020, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), con nota prot. n. 587/XIX Sess./2020 ha emanato la linea guida sulle caratteristiche dimensionali delle autorimesse. In tale documento sono individuati i riferimenti dimensionali/architettonici che dovrebbero caratterizzare le autorimesse, pur se tali indicazioni sono considerate ininfluenti, ai fini della progettazione antincendio dell'attività, nel caso di applicazione del Codice.

Se con il D.M. 18 ottobre 2019 si sono superate le criticità in ordine alla progettazione dell'esodo (larghezza minima delle scale, corridoio cieco, pendenza delle rampe utilizzabili ai fini dell'esodo), con il D.M. 15 maggio 2015 è stata risolta la questione inerente la richiesta di valutazione ATEX per autorimesse suddivise in box scarsamente ventilati (non più necessaria), e della classificazione delle autorimesse in base all'altezza antincendio dell'edificio sovrastante che conduceva, nel caso di edifici con altezza antincendi superiore ai 24 m a richieste impiantistiche piuttosto severe (impianto *sprinkler* e SEFC) e a volte non realizzabili in soluzione conforme (come nel caso di richiesta di livello di prestazione III per la misura antincendio S.8 «*Controllo di fumo e calore*», in ambienti con altezza di piano inferiore ai 3 m, essendo tale richiesta in contrasto con il campo di applicazione della norma UNI 9494 di riferimento).

Con il D.M. 24 novembre 2021 sono state poi riportate due correzioni relative ad alcune note alle tabb. V.6-2 e V.6-3 del D.M. 15 maggio 2020.

Se il 2019 ha visto la fine del doppio binario per le attività non dotate di regole tradizionali di prevenzione incendi di carattere prescrittivo, e la contestuale affermazione della RTO, le modifiche apportate all'allegato tecnico del Codice dal D.M. 18 ottobre 2019, e alla V.6 autorimesse, con il D.M. 15 maggio 2020, hanno consentito di terminare la dualità esistente anche per tale attività. L'art. 3, c. 2, del D.M. 15 maggio 2020, infatti, ha previsto l'abrogazione del D.M. 1 febbraio 1986, recante «*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili*», che non può più essere utilizzato per le attività di nuova realizzazione. Nel caso di modifiche o ampliamenti di autorimesse esistenti al 19 novembre 2020, data di entrata in vigore del D.M. 15 maggio 2020, invece, si dovrà tenere conto di quanto indicato all'art. 2, cc. 3 e 4, del D.M. 3 agosto 2015, come modificato dal D.M. 12 aprile 2019, pertanto la V.6 si dovrà applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dalle modifiche, siano compatibili con gli interventi da realizzare, mentre in caso di comprovata incom-

V.7. ATTIVITÀ SCOLASTICHE

GUIDA E COMMENTARIO

La Regola tecnica verticale V.7 "Attività scolastiche"

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Tali attività sono, come precedentemente indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, le attività scolastiche sono individuate come attività:

- **67.1.A** «Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; fino a 150 persone».
- **67.2.B** «Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 150 persone presenti; fino a 300 persone».
- **67.4.C** «Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti».

In merito alla titolarità del Certificato di prevenzione incendi, o dell'obbligo di presentazione della SCIA antincendio, nell'ambito delle attività scolastiche, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con nota a chiarimento prot. n. 15447 del 13 novembre 2018, ha richiamato, nell'invarianza normativa, le conclusioni cui è pervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato nel Parere n. 55563 del 15 febbraio 2012, anche in considerazione della veste di difensore legale delle Amministrazioni pubbliche dello Stato e di organo competente a dirimere, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni, ai sensi dell'art. 15, c. 1, del R.D. n. 1611 del 30 ottobre 1933, determinando l'indirizzo univoco in materia. Tale obbligo ricade, secondo il parere dell'Avvocatura citato, sul Sindaco, o sul Presidente della Provincia, quindi sulla proprietà del plesso, mentre l'adozione di misure gestionali, compensative del rischio, è obbligo che incombe sul datore di lavoro, pertanto non è da escludersi una sottoscrizione congiunta della SCIA, da parte del rappresentante dell'ente locale proprietario dell'immobile e del dirigente scolastico. Infatti, sugli Enti Locali grava l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici adibiti a scuola, ovvero il dovere di rendere l'immobile idoneo all'uso scolastico, il tutto ai sensi dell'art. 3, c. 1, legge 11 gennaio 1996, n. 23 (arg. ex Cassazione, Sez. Trib., 18 aprile 2000, n. 4944; Cassazione, Sez. I, 1 settembre 2004, n. 17617).

Nei confronti del dirigente scolastico, la violazione degli obblighi gestionali è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008; inoltre, i dirigenti scolastici, titolari di un generico dovere di sorveglianza sulla sicurezza nell'ambiente scolastico (tra le tante *cfr.* Cassazione, Sez. III, 28 agosto 1995, n. 9047) devono segnalare all'Ente Locale competente l'eventuale mancanza della certificazione antincendio (*cfr.* anche l'art. 5, D.M. n. 382/1998).

Il termine di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992 (1 ottobre 1992), non ancora in possesso di atti autorizzativi ai fini antincendio inizialmente stabilito, è stato più volte prorogato con vari provvedimenti legislativi, da ultimo al 31 dicembre 2024, dall'art. 5, c. 5, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione, con modifiche, del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*» (Milleproroghe 2023), comprendendo le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché i locali e le strutture ove si svolgono i percorsi erogati dalle *Fondazioni ITS Academy*. Tale termine di adeguamento corrisponde a quanto era già stato stabilito, ma solo per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con la legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*» (Milleproroghe 2022).

Saranno allora passati oltre 30 anni, rispetto ai 5 inizialmente previsti, dall'emanazione del D.M. 26 agosto 1992, il decreto che, emanato sull'onda emotiva della strage del «*Salvemini*», avvenuta il 6 dicembre 1990 a Casalecchio di Reno (un aereo dell'Aeronautica Militare schiantatosi sull'edificio scolastico, per un guasto meccanico, uccise 12 studenti e ne ferì 88), doveva rendere finalmente sicure le scuole italiane.

Il D.M. 26 agosto 1992, introduceva però standard di sicurezza forse troppo elevati, non tenendo in debito conto dell'assoluta eccezionalità dell'evento, con riferimento, in particolare alla resistenza al fuoco delle strutture e all'esodo.

L'edilizia scolastica nel nostro Paese è infatti in grave sofferenza. Si tratta di oltre 40mila strutture pubbliche e 12mila paritarie, con un'età media di oltre 50 anni, di cui oltre 3.000 presentano problemi strutturali, come la compromissione delle strutture portanti verticali, dei solai o delle coperture, distacchi dei controsoffitti, sovrappollamenti diffusi, impiantistica carente. Decine di milioni di metri quadri da mettere a norma, per i quali gli stanziamenti di fondi si sono rivelati finora insufficienti.

Alle oggettive difficoltà di messa a norma degli edifici, legate sia alle congenite carenze strutturali sia alle ridotte disponibilità economiche dei soggetti titolari delle attività scolastiche, si sono andate a sommare le dinamiche epidemiologiche.

Per far fronte a tale situazione è stata pubblicata sulla G.U. n. 143 del 6/06/2020, la Legge n. 41 del 6 giugno 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, che ha inserito, tra l'altro, l'art. 7-ter, recante misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. Tale articolo prevedeva che, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città

V.8. ATTIVITÀ COMMERCIALI

GUIDA E COMMENTARIO

La Regola tecnica verticale V.8 "Attività commerciali"

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e nell'allegato III al D.M. 7 agosto 2012, recante «*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*», sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Tali attività sono, come precedentemente indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, le attività commerciali sono individuate come attività:

- **69.1.A** «*Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Fino a 600 m².*».
- **69.2.B** «*Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Oltre 600 e fino a 1500 m².*».
- **69.3.C** «*Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Oltre 1500 m².*».

Non sono dunque soggette agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011, le manifestazioni temporanee, quali i mercati, le mostre, le sagre, ..., ovvero quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita (nota prot. 5918 del 19 maggio 2015).

La V.8 Attività commerciali è stata l'ultima delle RTV ad essere pubblicata (G.U. n. 218 del 3/12/2018) prima del decreto di allineamento delle RTV al Codice (D.M. 14 febbraio 2020), e quindi è quella che ha subito, in questo passaggio, le minori modifiche.

Tale norma può essere attualmente utilizzata, per la progettazione delle attività commerciali, in alternativa alla regola tecnica prescrittiva tradizionale di prevenzione incendi, D.M. 27 luglio 2010, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi*

per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 m²», pubblicato sulla G.U. n. 187 del 12/08/2010.

La V.8 si presenta come la RTV più definita che, con un atteggiamento piuttosto deterministico, detta precise condizioni per tutte le misure antincendio individuate dal Codice, cercando di dare così precise indicazioni relativamente alle più svariate condizioni in cui può essere svolta l'attività commerciale, dal piccolo negozio ubicato in centro storico, che raggiunge i 400 m² sommando tutte le superfici distribuite magari su più piani (tipica la situazione del piano interrato utilizzato come deposito e dei piani terra più soppalco adibiti alla vendita al dettaglio), passando per le vendite da retrobanco, o all'ingrosso, fino ai centri commerciali da decine di migliaia di metri quadrati di superficie.

Qualora invece, l'attività commerciale non raggiungesse i limiti determinanti l'assoggettabilità ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 e ricorressero le condizioni per poter classificare l'attività commerciale come luogo di lavoro a rischio d'incendio basso (affollamento complessivo < 100 occupanti; piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m; ove non si detengano o trattino materiali combustibili in quantità significative, con $q_f > 900$ MJ/m²), potrebbe essere utilizzato per la progettazione il D.M. 3 settembre 2021, c.d. "decreto Minicodice", o, in alternativa, come consentito dall'art. 3 dello stesso decreto, il D.M. 18 ottobre 2019, come utile riferimento, come anche già previsto dall'art. 2, c. 5, del D.M. 3 agosto 2015, integrato dal D.M. 12 aprile 2019.

Il D.M. 14 febbraio 2020, recante «*Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi*», noto come decreto di allineamento delle RTV al Codice, come modificato dal D.M. 18 ottobre 2019, regola nel cap. V.8 le attività commerciali, sia esistenti che di nuova realizzazione. Il D.M. 14 febbraio 2020 può essere attualmente utilizzato, in alternativa al D.M. 27 luglio 2010, recante «*Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 m²*»; al momento, è dunque possibile valutare quale dei due strumenti normativi possa essere più conveniente per la progettazione che si intende affrontare, anche se è opportuno tenere bene in conto che le RTV sono destinate, nel medio periodo, a soppiantare le regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, così come, con la fine del c.d. "doppio binario", il Codice è diventato il riferimento unico per le attività non dotate di regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi.

Segue il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

V.8.1. Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

Commento: il campo di applicazione è riferito alle attività 69 del D.P.R. n. 151/2011, sia di nuova realizzazione che esistenti, nel caso di modifiche, ma non comprende

V.9. ASILI NIDO

GUIDA E COMMENTARIO

La Regola tecnica verticale V.9 "Asili nido"

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Tali attività sono, come precedentemente indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, gli asili nido sono individuati come attività:

- **67.3.B** «*Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti*».

Si osserva che mentre per le scuole la soglia di assoggettabilità è fissata nella presenza di occupanti > 100, per gli asili nido tale limite scende alle trenta presenze. In particolare si rileva che l'attività di «*Asilo nido*» è stata introdotta come soggetta al controllo dei Vigili del fuoco, proprio dal D.P.R. n. 151/2011, quindi relativamente di recente e, in quanto attività di nuova individuazione, sono stati fissati diversi termini per l'adeguamento delle strutture esistenti, che sono stati più volte prorogati, da ultimo al 31 dicembre 2024, dall'art. 5, c. 5, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione, con modifiche, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*» (Milleproroghe 2023). Alla regolarizzazione di tali attività, di recente individuazione e di frequente di carattere pubblico, si dovrebbe giungere attraverso le previsioni del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*», finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui al D.L. 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018. Il PNRR è lo strumento operativo che dovrà garantire la rapida esecuzione degli interventi strutturali consentiti dagli stanziamenti dei fondi del *Recovery Fund*, anche per quanto riguarda l'ammodernamento e la realizzazione degli asili nido.

Il D.M. 6 aprile 2020, recante «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e mo-*

difiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2015», pubblicato sulla G.U. n. 98 del 14/04/2019, può essere utilizzato, in alternativa al D.M. 16 luglio 2014, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido»; è dunque possibile valutare quale dei due strumenti normativi possa essere più conveniente per la progettazione che si intende affrontare, anche se è opportuno tenere bene in conto che le RTV sono destinate, nel medio periodo, a soppiantare le regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, così come, con la fine del c.d. "doppio binario", il Codice è diventato il riferimento unico per le attività non dotate di regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi. L'allegato 1 al D.M. 6 aprile 2020, è la prima RTV pubblicata dopo la profonda riscrittura del Codice, avvenuta nel 2019, e dopo il decreto di allineamento delle RTV al Codice.

Segue il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

V.9.1. Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale si applica agli asili nido con numero di occupanti > a 30.

Commento: il Codice e le RTV ad esso collegate, non prevedono livelli di sicurezza differenti fra le attività nuove e quelle già in esercizio, pertanto la misura antincendio e le misure di sicurezza individuate non devono tenere in conto della preesistenza dell'attività all'emanazione della norma e alla sua entrata in vigore. Diversamente il D.M. 16 luglio 2014, regola tecnica prescrittiva tradizionale di prevenzione incendi che può essere applicata, in alternativa, ha previsto, al titolo III dell'allegato, interventi parziali per gli asili nido esistenti al 28 agosto 2014, data di entrata in vigore di tale decreto e fissato, all'art. 6, c. 1, i termini per l'adeguamento, collegandoli a quanto indicato all'art. 11, c. 4, del D.P.R. n. 151/2011, per le attività esistenti di nuova individuazione, che sono poi stati, nel caso degli asili nido, ulteriormente prorogati, da ultimo, al 31 dicembre 2024 dall'art. 5, c. 5, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione, con modifiche, del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*» (Milleproroghe 2023). Nel caso, invece, di interventi di ristrutturazione anche parziale, o di ampliamento, successivi al 28 agosto 2014, le disposizioni della regola tecnica, Titolo II, allegata al D.M. 16 luglio 2014 si sarebbero dovute applicare limitatamente alle sole parti interessate dall'intervento, a meno che tali lavori non fossero già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, oppure che tali lavori fossero stati pianificati, o fossero già in corso di realizzazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Gli interventi di modifica, o di ampliamento, di un asilo nido esistente, e già in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi, possono essere progettati applicando il Codice e il D.M. 6 aprile 2020 (V.9) a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento,

V.10. EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42, APERTI AL PUBBLICO, DESTINATI A CONTENERE MUSEI, GALLERIE, ESPOSIZIONI, MOSTRE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI

GUIDA E COMMENTARIO

La Regola tecnica verticale V.10 “Edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi”

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Tali attività sono, come precedentemente indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi sono individuati esclusivamente come attività 72.1.C.

Nel caso di attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, svolte negli edifici tutelati, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006.

Il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) 10 luglio 2020, Regola tecnica verticale V.10, recante «*Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*», pubblicato sulla G.U. n. 183 del 22/07/2020, dal 21 agosto 2020, può essere utilizzato in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali di concerto con il Ministro dell'Interno 20 maggio 1992, n. 569, riferito agli edifici di interesse storico-artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre e al D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, relativo invece agli edifici di interesse storico-artistico destinati a contenere biblioteche e archivi, nel caso in cui i contenitori oggetto di adeguamento progettuale siano aperti al pubblico. Si rileva che, l'obbligo di fare riferimento a due normative diverse, anche nei contenuti, per attività sostanzialmente simili e che possono essere esercitate anche nello stesso edificio, ha spesso causato disorientamento sia nei progettisti antincendio che nei Responsabili dell'attività.

In questa prima fase, è dunque possibile valutare quale strumento normativo possa essere più conveniente per la progettazione che si intende affrontare, anche se è oppor-

tuno tenere bene in conto che le RTV sono destinate, nel medio periodo, a soppiantare le regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, così come, con la fine del c.d. "doppio binario", il Codice è diventato il riferimento unico per le attività non dotate di regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi.

L'attività 72 del D.P.R. n. 151/2011 viene individuata se l'edificio, oltre ad essere tutelato ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è aperto al pubblico ed ha una destinazione d'uso, anche parziale, a biblioteca o archivio, museo, galleria, esposizione e mostra, indipendentemente dalla superficie lorda e dai quantitativi di materiale presenti; nel caso in cui l'edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l'attività di cui al punto n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l'attività (Circolare prot. n. 4756 del 9 aprile 2013).

Si configura, inoltre, l'attività 72 del D.P.R. n. 151/2011 nel caso in cui l'edificio tutelato sia aperto al pubblico e al suo interno siano esercitate una o più attività elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, come potrebbero essere alberghi, uffici aperti al pubblico, locali commerciali, locali di pubblico spettacolo, strutture sanitarie, ... (in tal caso si possono applicare le norme prescrittive tradizionali di prevenzione incendi o, in alternativa, le RTV relative, oltre alla V.12, emanata con D.M. 14 ottobre 2021, recante «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*», pubblicato sulla G.U. n. 255 del 25/10/2021, entrata in vigore il 24 novembre 2021). In tal caso, potrà non configurarsi l'attività n. 72 del D.P.R. n. 151/2011, qualora le attività aperte al pubblico svolte, soggette ai relativi adempimenti siano, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell'edificio (Circolare prot. n. 4756 del 9 aprile 2013). Qualora invece, le porzioni di edificio aperte al pubblico non costituissero attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco (uffici con pochi occupanti, negozi di modeste dimensioni, ...), non si configura l'attività 72, come nel caso in cui siano presenti attività soggette ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 non aperte al pubblico (es. centrale termica, autorimessa condominiale, abitazioni con altezza antincendio superiore ai 24 m).

Un'attività di esposizione di oggetti d'arte in edifici aperti al pubblico non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, risulta invece soggetta a controllo dei Vigili del fuoco al n. 69 del D.P.R. n. 151/2011 (locali adibiti a esposizione con superficie lorda > 400 m²), per la cui progettazione si può applicare la V.8.

I termini per l'adeguamento degli edifici ministeriali pregevoli, aperti al pubblico, ricompresi al punto n. 72 del D.P.R. n. 151/2011 sono stati posticipati dall'art. 7, c. 4-ter, della Legge n. 15/2022, di conversione del D.L. n. 228/2021 (Milleproroghe 2022), dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023.

Segue il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

V.11. STRUTTURE SANITARIE

GUIDA E COMMENTARIO

La Regola tecnica verticale V.11 "Strutture sanitarie"

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011, recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e nell'allegato III al D.M. 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza.

Tali attività sono, come precedentemente indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, le strutture sanitarie sono individuate come attività:

- **68.1.A** «Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto. Fino a 50 posti letto».
- **68.2.A** «Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m². Fino a 1000 m²».
- **68.3.B** «Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani. Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto».
- **68.4.B** «Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio. Oltre 1000 m²».
- **68.5.C** «Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani. Oltre 100 posti letto».

Ai fini dell'inquadramento delle strutture sanitarie sono stati, nel tempo, emanati alcuni chiarimenti: con nota prot. n. 706 del 23 gennaio 2014 è stato precisato che, ai fini dell'assoggettabilità delle aree adibite a prestazioni di assistenza specialistica erogate

in strutture sanitarie con regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale (RSA), con numero di posti letto < 25 e fruibili anche da pazienti esterni, l'eventuale assoggettabilità debba essere determinata con riferimento alla superficie della sola parte di struttura destinata alla erogazione delle prestazioni stesse.

Con nota prot. n. 11011 del 12 settembre 2014 è stato indicato che ai fini della corretta individuazione della superficie complessiva destinata alle strutture sanitarie, anche ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, occorre fare riferimento alla classificazione delle prestazioni ivi erogate, così come definite da specifici provvedimenti del Ministero della Salute e delle Regioni.

Il D.M. 29 marzo 2021, recante «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie*», Regola tecnica verticale n. 11, pubblicato sulla G.U. n. 85 del 9/04/2021, è entrato in vigore il 9 maggio 2021, dopo 30 giorni dalla pubblicazione. Tale decreto può essere utilizzato, per la progettazione delle strutture sanitarie, in alternativa alla specifica norma tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 18 settembre 2002, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private*», come integrato, per quanto riguarda le strutture esistenti al 26 dicembre 2012, data di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002, dal D.M. 19 marzo 2015, recante «*Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002*».

I termini fissati per l'adeguamento delle strutture sanitarie esistenti, non in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi, comprese le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, con superficie > 500 m², che è una delle nuove attività comprese nell'elenco del D.P.R. n. 151/2011, sono stati più volte prorogati da ultimo dall'art. 2, c. 9-bis, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione, con modifiche, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*» (Milleproroghe 2023).

In particolare, per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal D.M. 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano state impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini indicati nel citato decreto rispettivamente:

- a) all'art. 2, c. 1, lett. c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso art. 2, c. 1, lett. a) e b);
- b) all'art. 2, c. 2, lett. c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso art. 2, c. 2, lett. a) e b);
- c) all'art. 2, c. 1, lett. e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso art. 2, c. 1, lett. a) e b);
- d) all'art. 2, c. 2, lett. e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso art. 2, c. 1, lett. a) e b).

Quanto sopra, come da tabelle di riepilogo riportate.

V.12. ALTRE ATTIVITÀ IN EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA GUIDA E COMMENTARIO

La Regola tecnica verticale V.12 "Altre attività in edifici sottoposti a tutela"

Il D.M. del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Cultura D.M. 14 ottobre 2021 recante «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*», pubblicato sulla G.U. n. 255 del 25/10/2021, è entrato in vigore il 24 novembre 2021, dopo 30 giorni dalla pubblicazione. Tale decreto dovrà pertanto essere utilizzato in combinazione con le pertinenti RTV, contenute nella sezione V del Codice, nel caso si progetti l'attività secondo tale disposto normativo.

Questa Regola tecnica verticale riguardante le altre attività in edifici tutelati (V.12), completa così la trattazione delle attività 72 del D.P.R. n. 151/2011 affiancandosi al D.M. 10 luglio 2020 (V.10) che invece è applicabile agli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. A differenza della V.10, che può essere applicata in alternativa alle specifiche norme tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, la V.12 rappresenta invece una novità, andando a trattare aspetti di tutela dell'edificio vincolato, aperto al pubblico, avente valore storico o artistico, destinato alla erogazione/fruizione di beni o servizi che non sono necessariamente connessi al valore del contenitore (anche se da questo traggono attrattiva), ma che costituiscono comunque attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011. Conseguentemente, la V.12 non rappresenta una alternativa ad alcuna regola tecnica tradizionale prescrittiva di prevenzione incendi, ma persegue uno degli obiettivi primari, la tutela del bene, tipici della progettazione prestazionale, richiamati dal par. G.2.5, c. 1, del Codice, atti a conseguire il Requisito di base n. 2 "Sicurezza in caso di incendio", individuati dal Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) N. 305/2011 (CPR). A tal fine, vengono introdotte, come soluzioni conformi, oltre a misure complementari atte alla tutela del valore storico/artistico dell'edificio, anche misure sostitutive, rispetto a quelle previste dalla RTO, o dalle altre RTV pertinenti, che tengono conto delle esigenze concorrenti di salvaguardia della vita umana e di tutela del bene.

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e

dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Tali attività sono, come precedentemente indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell'elenco allegato al D.P.R. n. 151/2011 sono individuati come attività 72.1.C.

Nel caso di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, svolte negli edifici tutelati aperti al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006; conseguentemente, l'attività 72.1.C dipendente dal contenitore, si viene a concretizzare in aggiunta alle attività esercite individuate, che risultino avere un rilievo ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 (siano esse attività 65 locali di pubblico spettacolo, 66 alberghi, 67 scuole e asili nido, 68 strutture sanitarie, 69 locali commerciali, 71 uffici, 73 attività *multi-tenant*, 75 autorimesse, 78 stazioni ferroviarie o marittime). In tal caso si possono applicare le norme prescrittive tradizionali di prevenzione incendi o, in alternativa, le RTV relative coordinate con la RTO e con il D.M. 14 ottobre 2021, recante «*Edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi*», pubblicato sulla G.U. n. 255 del 25/10/2021, entrato in vigore il 24 ottobre 2021 (Regola Tecnica Verticale V.12).

Come noto, il nostro Paese ha un patrimonio di edifici pregevoli per arte e storia unico nel panorama mondiale, e sono piuttosto frequenti utilizzi diversificati di edifici tutelati, con insediamenti di attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 (ad esempio uffici, alberghi, istituti scolastici, esercizi commerciali, strutture sanitarie, ...).

Dei 110.000 immobili di valore storico/culturale presenti inoltre, almeno il 60% risulta sottoutilizzato e quindi potenzialmente interessato da interventi di recupero e adeguamento. Fino ad ora frequentemente, in particolare nei centri storici meglio conservati delle grandi città (ben due edifici su dieci risultano costruiti prima del 1919), i recuperi di questi, spesso, vasti contenitori, andavano in conflitto con le norme prescrittive tradizionali di prevenzione incendi applicabili, in quanto tali norme non tenevano in nessun conto della specificità del contenitore, e l'unica soluzione era il ricorso all'istituto della deroga, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011, con un appesantimento del procedimento che poteva risultare non in linea con alcuni dei Principi generali dell'attività amministrativa (economicità ed efficacia) fissati dalla Legge n. 241/1990.

Dopo la pubblicazione della prima versione del Codice, si è cercato di porre un rimedio a tali criticità, con l'emanazione della linea guida «*Valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 con esclusione di biblioteche, archivi, musei, gallerie ed esposizioni*», approvata dal Ministero dell'Interno con Lettera circolare M.I. n. 3181 del 15 marzo 2016, di concerto con il MIBACT. Tale linea

V.13. CHIUSURE D'AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI

GUIDA E COMMENTARIO

La Regola tecnica verticale V.13 "Chiusure d'ambito degli edifici civili"

La RTV «*Chiusure d'ambito degli edifici civili*» è stata pubblicata sulla G.U. n. 83 dell'8/04/2022, con il D.M. 30 marzo 2022. Tale RTV, in vigore dal 7 luglio 2022, rappresenta il cap. V.13 del Codice.

La V.13 si presenta come una RTV che non si riferisce ad una specifica attività, ma a particolari ambiti, ovvero alle frontiere esterne dell'edificio, e fornisce puntuali indicazioni che vanno a integrare le disposizioni fornite dalle altre RTV applicabili.

Il D.M. 30 marzo 2022, V.13, rappresenta l'alternativa alla Guida Tecnica «*Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili*» allegata alla Lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013, con la quale condivide gli obiettivi. I riferimenti alla V.13 quindi, vanno a costituire i riferimenti tecnici, rispettivamente nei par. S.1.7, c. 2, e S.3.5.6, c. 1, dei capitoli «*Reazione al fuoco*» e «*Resistenza al fuoco*» del Codice, dove vengono richiamati gli obiettivi di contrasto alla propagazione dell'incendio di facciata.

A differenza della Guida tecnica, che in un primo momento aveva carattere di assoluta volontarietà (è stata resa cogente solo per gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio, come definita dal D.M. 30 novembre 1983, > 24 m, dal D.M. 25 gennaio 2019, recante «*Modifiche e integrazioni all'allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*»¹), la V.13 dovrà essere necessariamente osservata nel caso di edifici civili progettati applicando il Codice.

L'esigenza di regolamentare la sicurezza delle frontiere esterne delle opere da costruzione è certamente piuttosto sentita, soprattutto se si considera la frenetica attività in atto, riguardo gli interventi di efficientamento energetico legati al superbonus 110%.

Con D.M. 14 ottobre 2022, recante «*Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi", al decreto del 10 marzo 2005, concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio" e al decreto 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"*», sono stati aggiornati i riferimenti normativi della reazione al fuoco, e ag-

¹ Pubblicato sulla G.U. n. 30 dell'5/02/2019.

giornate le tabb. S.1-6, S.1-7 e S.1-8 del Codice. In particolare essendosi rilevato, sulla base delle evidenze sperimentali disponibili, e di recenti eventi incidentali (incendio della Torre del Moro di Milano), che i risultati di prova e di classificazione europei dei prodotti da costruzione mostravano una limitata comparabilità con quelli italiani, in quanto riferiti a differenti parametri caratteristici, più completi, e fondati su un diverso approccio sperimentale (per modello di fuoco, ventilazione, dimensioni, sistema di rilevazione dati, ...), e in grado di valutare la propagazione del fuoco e del fumo sulla superficie, all'interno ed attraverso il sistema di facciata, la caduta di parti e/o detriti/goccioline in fiamme e gli incendi covanti, è stato disposto che la classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione, in particolare, quelli destinati a essere utilizzati sull'involucro esterno degli edifici, anche a quelli per i quali non si applicano le procedure ai fini della marcatura CE, dovrà essere effettuata ricorrendo esclusivamente alle pertinenti norme europee (EN 13501-1 e norme di prova da essa richiamate).

Per il raggiungimento di tali obiettivi è stata pertanto emanata la V.13 "Chiusure d'ambito degli edifici civili".

Inoltre, come anticipato all'art. 4, c. 3, del D.M. 30 marzo 2022, nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 dell'allegato tecnico, nonché dei criteri di accettabilità degli stessi, ai fini dell'impiego, in funzione delle caratteristiche dell'edificio di installazione, è stata emanata la Lettera circolare DCPREV prot. n. 11051 del 2 agosto 2022, avente per oggetto «Decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2022 – Valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015», con la quale sono stati individuati, i metodi di prova riconosciuti ed utilizzati negli altri Stati dell'Unione europea, ammessi come soluzione alternativa ai sensi del par. V.13.4, c. 2, della V.13. Viene data inoltre evidenza della prossima determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al par. V.13.1 dell'allegato tecnico, nonché dei criteri di accettabilità degli stessi, ai fini dell'impiego, in funzione delle caratteristiche dell'edificio di installazione.

Tale aggiornamento si è reso quindi necessario per rendere pienamente comparabili i metodi di prova dei prodotti da costruzione nazionali con quelli europei, in quanto questi ultimi erano generalmente riferiti ad un maggiore numero di parametri misurabili (rischi derivanti dai fumi emessi in caso d'incendio, gocciolamento di particelle ardenti, ...), e in considerazione delle moderne tipologie di produzione e dei materiali e manufatti innovativi utilizzati come chiusure d'ambito.

Gli eventi incidentali recentemente osservati infatti, hanno evidenziato la necessità di comprendere il comportamento non solo sulla superficie, ma anche all'interno del sistema di facciata e la propagazione del fuoco attraverso le intercapedini, oltre a quella di limitare la possibilità di incendi covanti e del distacco di paramenti di facciata.

V.14. EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

GUIDA E COMMENTARIO

La Regola tecnica verticale V.14 "Edifici di civile abitazione"

Il D.M. 19 maggio 2022, recante «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.*», RTV n. 14, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 30/05/2022, è entrato in vigore il 29/06/2022, dopo 30 giorni dalla pubblicazione.

Tale decreto può essere utilizzato in alternativa alla specifica norma tecnica di prevenzione incendi di cui alle disposizioni contenute nel D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante «*Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*», come integrato dal D.M. 25 gennaio 2019, recante «*Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*».

In questa prima fase, è dunque possibile valutare quale strumento normativo possa essere più conveniente per la progettazione che si intende affrontare, anche se è opportuno tenere bene in conto che le RTV sono destinate, nel medio periodo, a soppiantare le regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, così come, con la fine del c.d. "doppio binario", il Codice è diventato il riferimento unico per le attività non dotate di regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi.

Se, generalmente, le soluzioni anche conformi, consentite dal Codice e dalle RTV ad esso collegate appaiono più coerenti con la valutazione del rischio attuata, e meno onerose per i titolari delle attività, la scelta da attuare nel caso degli edifici di civile abitazione alti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, deve essere particolarmente accurata.

La V.14 è infatti stata emanata pochi mesi dopo l'incendio della Torre del Moro di via Antonini a Milano, avvenuto in data 29 agosto 2021. L'evento che ha evidenziato la vulnerabilità degli edifici alti nei confronti degli incendi propagantisi all'esterno dell'edificio, lungo le facciate, ha infatti condotto il normatore ad effettuare scelte piuttosto conservative, limitando certamente la convenienza del Codice, nei confronti di tali attività.

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e nell'allegato III al D.M. 7 agosto 2012, recante «*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*», sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di

sicurezza. Tali attività sono, come precedentemente indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, gli edifici di civile abitazione sono individuate come attività:

- **77.1.A** «*Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 24 m (fino a 32 m)*»;
- **77.2.B** «*Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 32 m (fino a 54 m)*»;
- **77.3.C** «*Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 54 m*».

Attualmente, ai fini della determinazione delle condizioni di assoggettabilità dell'edificio, e alla sua classificazione, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, si deve fare riferimento alla definizione di altezza antincendio tratta dal D.M. 30 novembre 1983, recante «*Termini e definizioni di prevenzione incendi*», in quanto disposto normativo esistente all'atto dell'emanazione del D.P.R. n. 151/2011. Secondo tale definizione, richiamata sia dal decreto prescrittivo tradizionale D.M. 16 maggio 1987, n. 246, sia dal D.M. 25 gennaio 2019 ad integrazione, l'altezza antincendio è l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso. Con nota prot. n. P558/4122 sott. 67 del 24 marzo 2004, è stato successivamente chiarito che il piano esterno più basso al quale riferirsi è quello accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, il concetto che sta alla base della definizione è connesso, infatti, alla possibilità di effettuare il soccorso tecnico urgente dall'esterno dell'edificio, restando inteso che dall'accesso esterno possano essere raggiungibili, con un percorso interno, i vari locali dell'edificio.

La V.14 edifici di civile abitazione risente, come si è detto, degli eventi incendio che si sono recentemente verificati, e appare quindi sostanzialmente più conservativa, in particolare per quanto riguarda le misure di contenimento della propagazione dell'incendio e di salvaguardia degli occupanti, rispetto alla norma prescrittiva tradizionale di prevenzione incendi. Inoltre, per gli edifici esistenti alla data del 24/06/1987 di entrata in vigore, il D.M. 16 maggio 1987, n. 246, con le norme transitorie dell'art. 8, prevede adeguamenti minimi, mentre il Codice e le RTV ad esso collegate, quindi anche la V.14, non prevedono livelli di sicurezza differenti fra le attività nuove e quelle già in esercizio, pertanto la strategia antincendio e le misure di sicurezza individuate non tengono in conto della preesistenza dell'attività, rendendo di fatto la V.14 difficilmente applicabile agli edifici esistenti.

Per quanto riguarda, invece, le nuove realizzazioni, starà nell'abilità del progettista cogliere gli aspetti caratterizzanti le soluzioni progettuali possibili, e valutarne la convenienza economica e funzionale.

V.14.1. Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m.

Nota – Ad esempio, edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ...

V.15. ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO A CARATTERE PUBBLICO

GUIDA E COMMENTARIO

La Regola tecnica verticale V.15 "Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico"

Il D.M. 22 dicembre 2022, recante «Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico», V.15, pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2/12/2022, è entrato in vigore il 1° gennaio 2023, dopo 30 giorni dalla pubblicazione.

Tale decreto può essere utilizzato in alternativa alla specifica norma tecnica di prevenzione incendi di cui alle disposizioni contenute nel D.M. 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», come integrato dalle modifiche introdotte dal D.M. 6 marzo 2001, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche».

In questa prima fase, è dunque possibile valutare quale strumento normativo possa essere più conveniente per la progettazione che si intende affrontare, anche se è opportuno tenere bene in conto che le RTV sono destinate, nel medio periodo, a soppiantare le regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, così come, con la fine del c.d. "doppio binario", il Codice è diventato il riferimento unico per le attività non dotate di regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi.

Assicurare un adeguato livello di sicurezza per quanto riguarda i locali e le manifestazioni di pubblico spettacolo è un obiettivo piuttosto sentito ed è alla base di molti provvedimenti normativi di prevenzione incendi e di attività di verifica e controllo da parte delle Commissioni Provinciali e Comunali di Vigilanza.

Negli ultimi quarant'anni si sono infatti verificati diversi drammatici eventi quali incendi (anche dolosi) e situazioni di panico che hanno richiesto un'attenzione particolare ai fini della progettazione e della gestione di tali attività. Da un lato le condizioni di elevati affollamenti pongono importanti problematiche di *safety* e di gestione della folla (*crowd management*), dall'altro, appare evidente la grande vulnerabilità dei locali di pubblico spettacolo storici del nostro Paese (teatri lirici, ...).

Di contro, una delle esigenze più sentite da parte dei gestori delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo è quella della rivalutazione della capienza al fine non solo di ottenere maggiori utili, ma anche di incrementare il prestigio dell'impianto o del

locale che, conseguentemente, possono diventare più attrattivi al fine di ospitare manifestazioni sempre più rilevanti.

Se, generalmente, le soluzioni anche conformi, consentite dal Codice e dalle RTV ad esso collegate appaiono più coerenti con la valutazione del rischio e meno onerose per i titolari delle attività, la scelta circa la norma da utilizzare nel caso dei locali di pubblico spettacolo, soggetti ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, deve essere particolarmente accurata. La V.15 è infatti stata emanata a pochi mesi dai tragici eventi di Piazza San Carlo (Torino 3 giugno 2017) e della discoteca Lanterna Azzurra (Corinaldo 8 dicembre 2018), fatti che hanno evidenziato le problematiche relative alla gestione della folla (*crowd management*) e al rischio del verificarsi di sovraffollamenti localizzati (*crowd crush*) con la possibile conseguenza di originare pressioni incontrollate in grado di determinare lo schiacciamento degli occupanti ed il pericolo di asfissia, e quindi, presenta aspetti conservativi che vanno attentamente valutati caso per caso.

Resta dunque da chiedersi se la V.15 possa rappresentare davvero una opportunità progettuale, al netto del panorama offerto dalle soluzioni alternative, che sono sicuramente premianti rispetto all'approccio prescrittivo tradizionale o alle soluzioni conformi proposte dal Codice.

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e nell'allegato III al D.M. 7 agosto 2012, recante «*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*», sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Tali attività sono, come precedentemente indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico sono individuate ai numeri:

- **65.1.B** «*Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m²*».
- **65.2.C** «*Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m²*».

V.15.1. Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all'aperto, anche a carattere temporaneo.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:

- a) i luoghi non delimitati;

CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

Contenuti della WebApp

- **Normativa e giurisprudenza** in materia di prevenzione incendi.
- **Modulistica di Prevenzione Incendi** dei Vigili del fuoco:
 - MOD. PIN 1-2023 VALUTAZIONE PROGETTO
 - MOD. PIN 1-2023 VALUTAZIONE PROGETTO PNRR
 - MOD. PIN 2-2023 SCIA
 - MOD. PIN 2-2023 SCIA PNRR
 - MOD. PIN 2.1-2018 ASSEVERAZIONE
 - MOD. PIN 2.2-2023 CERT. REI
 - MOD. PIN 2.3-2018 DICH. PROD.
 - MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP.
 - MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.
 - MOD. PIN 2.6-2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
 - MOD. PIN 2 GPL-2018 SCIA
 - MOD. PIN 2.1 GPL-2018 ATTESTAZIONE
 - MOD. PIN 2.7 GPL DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE
 - DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
 - MOD. PIN 3-2023 RINNOVO PERIODICO
 - MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO
 - MOD. PIN 3 GPL-2018 RINNOVO PERIODICO
 - MOD. PIN 3.1 GPL-2018 DICHIARAZIONE PER RINNOVO
 - MOD. PIN 4-2023 DEROGA
 - MOD. PIN 5-2023 RICHIESTA N.O.F.
 - MOD. PIN 6-2018 RICHIESTA VERIFICA IN CORSO D'OPERA
 - MOD. PIN 7-2018 VOLTURA
 - Richiesta di omologazione di porte resistenti al fuoco

- Richiesta di benessere per i sipari di sicurezza
 - Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M. 26 marzo 1985
 - Richiesta omologazione estintori portatili
 - Rinnovo omologazione estintori portatili
 - Certificato di prova estintori portatili
 - Rapporto di prova estintori portatili
- **Glossario** dei termini e delle definizioni.

Requisiti hardware e software

- Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

Attivazione della WebApp

- Collegarsi al seguente indirizzo internet:

https://www.grafill.it/pass/0410_3.php

- Inserire i codici **[A]** e **[B]** presenti nell'ultima pagina del libro e cliccare sul pulsante **[Continua]**;
- Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**;
- Cliccare sul pulsante **[G-CLOUD]**;
- Cliccare sul pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato;
- Fare il *login* usando le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**;
- Per **accedere alla WebApp** cliccare sulla copertina del libro presente nello scaffale **Le mie App**.

